

riferimento per l'attuazione del P.O. FESR 2007/2013 costituiscono elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate ancorché spese dalla Provincia.

Art. 10

L'amministrazione appaltante è tenuta, altresì, ad adempiere tempestivamente alle richieste che verranno formulate dal dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e dagli uffici di controllo di 1° livello e dall'ufficio speciale autorità di audit e dagli uffici che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione del programma.

Art. 11

Il referente per l'applicativo "Caronte", nominato da codesta amministrazione provinciale, dovrà adempiere agli obblighi previsti dal documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo". In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali in capo al referente dovranno essere registrati nel sistema informativo "Caronte FESR".

Art. 12

Tutta la documentazione relativa al P.O. FESR Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.

Art. 13

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazione e, successivamente alla Corte dei conti. A registrazione avvenuta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.sicilia.it/lavoripubblici.

Palermo, 3 maggio 2010.

FALGARES

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 giugno 2010, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, fg. n. 25.

(2010.30.2164)133

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 12 agosto 2010.

Modifica del decreto 4 giugno 2010, concernente regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione - Annata 2010-2011.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge n. 157/92;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazio-

ne n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di governo, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Visto il ricorso al TAR Sicilia sez. di Palermo, n. 1180/2010 reg. ric., proposto da Legambiente - Comitato regionale siciliano Onlus, Associazione mediterranea per la natura - Mediterranean Association For Nature per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) del decreto n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana - annata 2010/2011 nelle parti in cui:

a) il suddetto calendario venatorio 2010/2011 non è stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza ed a verifica di coerenza con i piani di gestione dei siti Natura 2000;

b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per i siti Natura 2000 con provvedimento prot. n. 22738 del 31 marzo 2010;

c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 - comma 5 e 21 - comma 2 della legge n. 157/92 ed individuate dallo stesso piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011;

a) non prevede il divieto di caccia nei siti Natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010;

b) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS (caccia a far data dal 14 novembre);

c) consente il prelievo venatorio della lepore e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. n. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

d) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 33/1997;

e) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del decreto n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al decreto 4 giugno 2010, concernente la regolamentazione dell'attività venatoria nel territorio della Regione siciliana - annata 2010/2011, nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

3) del piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazioni n. 253 del 18 maggio 2006 e n. 287 del 21 luglio 2006 della Giunta regionale, nelle parti in cui viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso e per le parti riguardanti i siti Natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza;

Vista l'ordinanza n. 638/2010 reg. ord. sosp. di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso di che trattasi, emessa dal TARS sez. di Palermo il

16 luglio 2010, in quanto ritiene che sussista il mancato rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;

Considerato che l'Amministrazione ha proposto ricorso nei termini di legge dinnanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia alla predetta ordinanza cautelare di sospensione;

Ritenuto di dover comunque ottemperare al provvedimento giudiziario nelle more della trattazione del gravame;

Ritenuto che la Regione siciliana ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 157/92 ha individuato lungo le rotte di migrazione zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat gran parte delle quali rientrano nelle direttrici individuate dal piano regionale faunistico-venatorio e quasi del tutto coincidenti con alcune delle aree individuate come siti Natura 2000;

Ritenuto pertanto, avuto riguardo ai motivi del ricorso ed alla motivazione della richiamata ordinanza di sospensione, di dovere a tale limitato fine vietare cautelativamente e precauzionalmente l'attività venatoria nelle ZPS del territorio siciliano interessate ai flussi migratori, quale generale misura di salvaguardia da adottarsi a tempo indeterminato in attesa dell'esito del gravame;

Ritenuto, inoltre, sempre al limitato fine di ottemperare al provvedimento giudiziario nelle more dell'esito del gravame, di dovere vietare l'attività venatoria nei valichi montani ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale n. 33/97 benché il piano regionale faunistico-venatorio 2006-2011 al punto 2.3 riporti quanto segue:

“Considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono.”;

Ritenuto di dovere, sempre al limitato fine di ottemperare al provvedimento giudiziario nelle more dell'esito del gravame, vietare la caccia alla lepore italica e limitare il periodo di prelievo della beccaccia;

Vista la nota prot. n. 6423/P.M. del 14 luglio 2010 del comune di Licata con la quale viene richiesta la modifica dell'art. 7 del decreto n. 493/2010;

Vista la delibera n. 80 del 2 dicembre 2009 della Giunta comunale di Mazzarino avente per oggetto la richiesta di modifica del decreto n. 493/2010 relativamente all'art. 7;

Ravvisata la necessità di modificare per quanto sopra esposto il calendario venatorio 2010/2011 di cui ai decreti n. 493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1, lettera g), dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 è provvisoriamente soppresso.

Art. 2

L'art. 1, lettera l), dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 è così provvisoriamente modificato “dal 1° novembre al 31 dicembre 2010 incluso: - uccelli: Beccaccia (*Scolopax rusticola*). Con il divieto alla posta o da appostamento durante i transiti mattutini e serali”.

Art. 3

L'art. 3 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 è provvisoriamente così sostituito:

“Nell'isola di Capo Passero l'esercizio venatorio è consentito a partire dal 16 ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli anatidi è consentito a partire dal 15 novembre 2010.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.

È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nelle zone di protezione speciale, nelle more della definizione dei piani di gestione da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni:

Art. 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;

b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;

d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.

Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);

f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*), fatte salve, limitatamente alla pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;

h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.

Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;

i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

.... *Omissis*

Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.

All'interno delle ZPS restano comunque vigenti i divieti stabiliti in virtù di altre norme.

Nelle seguenti ZPS interessate ai flussi migratori e nei valichi montani interessati dalla migrazione dell'avifauna, è vietato l'esercizio venatorio:

ITA090029: Pantani della Sicilia sud-orientale;

ITA090014: Saline di Augusta;

ITA090013: Saline di Priolo;

ITA090006: Saline di Siracusa e Fiume Ciane;

ITA070029: Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce;

ITA070003: La Gurna;

ITA060002: Lago di Pergusa;

ITA050012: Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela. Il divieto di prelievo venatorio è limitato all'area specificatamente interessata alla migrazione dell'avifauna acquatica (golfo di Gela), che include la porzione della ZPS ad ovest della città di Gela e la parte più ampia della ZPS che si trova ad est della città di Gela al cui interno ricade il lago Biviere, delimitata a sud dalla costa, a nord dalla linea ferrata Gela-Vittoria, ad est e ad ovest dai confini della ZPS;

ITA040013: Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre;

ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre;

ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina;

ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina;

ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino;

ITA020010: Isola di Ustica;

ITA010031: Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone;

ITA010030: Isola di Pantelleria e area marina circostante;

ITA010029: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio;

ITA010028: Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre;

ITA010027: Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre;

ITA010006: Paludi di Capo Feto e Margi Spanò;

È vietato provvisoriamente l'esercizio venatorio nelle Isole minori in quanto interessate alla migrazione, nonché nei seguenti siti Natura 2000 corrispondenti in tutto o quasi a riserve naturali e/o oasi faunistiche già sottoposte a tale divieto:

ITA060001 Lago Ogliastro;

ITA040003 Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa.

All'interno delle zone umide della Regione, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, non è consentito l'uso dei pallini di piombo.

La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: www.artasicilia.it/web/natura_2000/schede_natura_sicilia/index.html.

Art. 4

All'art. 4 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 è casato il rigo sulle limitazioni per la lepore italiana e i due commi successivi.

Art. 5

L'art. 7 dell'allegato A al calendario venatorio 2010/2011 di cui al decreto n. 493 del 4 giugno 2010 al 2° e 3° capoverso è così modificato:

"Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l'uso del furetto è consentito dal 4 settembre al 31 ottobre 2010 incluso, ad esclusione del comune di Cianciana (AG1).

Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta è consentito dal 4 settembre al 4 novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione del comune di Mazzarino (CL2)".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.

Palermo, 12 agosto 2010.

BUFARDECI

(2010.32.2357)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2010.

Impegno di somma per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1993, n. 4;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26;

Visto il decreto 14 novembre 1991, n. 50, relativo al regolamento per la concessione di indennità ai soggetti talassemici, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20;

Vista la legge 14 aprile 2009, n. 5, attinente alle norme per il riordino del sistema sanitario regionale;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2010 e il successivo decreto 14 maggio 2010, con il quale l'Assessorato regionale dell'economia ha disposto la ripartizione in capitoli delle unità